**TRIBUNALE ORDINARIO DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.**

Per

**L’avvocato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ,C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nata il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in proprio ed anche rappresentata, assistita e difesa dall’avv. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - P.E.C.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -giusta mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima sito in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

C o n t r o

**Il sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ,C.F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**P R E M E S S O**

- che, in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_, la ricorrente depositava ricorso presso il Tribunale di \_\_\_\_\_\_\_\_ in favore del signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*” (doc. 1).

- che, in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, veniva pubblicata sentenza n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dove veniva così statuito: “*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*” (doc. 3);

- che, in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, veniva consegnata a mani al signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, preavviso di parcella per un importo pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_, onnicomprensivi, che il signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ non accettava (doc. 4 – 5 - 6);

- che, in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_, l’avv. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ inviava raccomandata A/R al signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e, per conoscenza, al nuovo procuratore del resistente in cui si dava atto che “[…] *quanto richiesto è ben al di sotto di quanto prevedono le tabelle ministeriali (D.M. 55/2014) in ordine ai compensi professionali di avvocato per la prestazione svolta. La stessa deve considerarsi proposta irrevocabile fino alla data del 15 marzo 2016 e se entro tale data non verrà corrisposto detto importo la stessa dovrà considerarsi non accettata dal ricevente* […]” (doc. 7).

- che nulla è stato corrisposto e nessuna comunicazione è pervenuta all’avvocato qui ricorrente;

**IN DIRITTO**

Alla luce di quanto sin qui esposto, pare d’uopo offrire all’organo giudicante tutti gli elementi necessari affinchè disponga la liquidazione dei compensi così come richiesti con la nota spese depositata nel procedimento R.G.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_concluso avanti al Tribunale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – Sezione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (doc. 8).

In primo luogo, si evidenzia come la controversia in oggetto, benchè incardinata avanti al Tribunale del lavoro si sia protratta per circa 4 anni e l’esito del procedimento, come già indicato, è stato pacificamente positivo: i convenuti sono stati condannati al risarcimento a favore del sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per un totale di € 196.523,81 oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della decorrenza delle Tabelle di Milano del 2014 al saldo effettivo.

Ma, nonostante la vittoria processuale e l’ingente somma di denaro riconosciutagli, il sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ha iniziato a negare che alcunché era dovuto all’ avv. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’attività svolta.

Non è stato neppure possibile cercare di far capire al resistente che quanto liquidato dal Giudice alla parte vincitrice, a titolo di rimborso per le spese legali sostenute, non coincide con quanto poi legittimamente può richiedere il professionista.

Le pronunce ad opera della Corte di Cassazione rappresentano un pacifico arresto giurisprudenziale sul punto. La notula professionale prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti.

La stessa esistenza di distinte previsioni normative per la determinazione dei compensi nei riguardi del cliente, univocamente comprova che l’ammontare delle somme dallo stesso cliente dovute può essere diverso rispetto a quello formante oggetto della suddetta pronuncia, per cui tra le due liquidazioni può non esservi corrispondenza.

Ciò è d’altra parte confermato dalle deliberazioni dei Consigli nazionali forensi in base alle quali nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo, tra l’altro, ai risultati del giudizio, ai vantaggi conseguiti anche non patrimoniali, nonché al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto dalla norma del codice di procedura civile.

Le suddette disposizioni integrano una norma di favore del professionista e, al riguardo, la Corte ha avuto modo di precisare che la differenza in quesitone è legata al diverso fondamento dell’obbligo di pagamento degli onorari che per il cliente riposa nel contratto di prestazione d’opera e, per la parte soccombente, nel principio di causalità.

Pertanto, la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza che condanna l’altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa, per cui solo l’inequivoca rinuncia del legale a maggiore compenso può impedirgli di pretendere onorari maggiori e diversi da quelli liquidati in sentenza.

Detta rinuncia non è stata certamente espressa al signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, anzi.

Com’è noto, del resto, “[…] *la determinazione degli onorari nei confronti del cliente soggiace, infatti, a criteri legali diversi da quelli applicabili nei confronti del soccombente* [… e …] *si deve poi osservare che la distinzione tra rapporto processuale nella causa patrocinata dal difensore ed il rapporto contrattuale interno (art. 2232 cod. civ. e seguenti) corrente con il cliente, comporta altresì l’applicazione di criteri liquidativi diversi. Premesso, infatti, che* ***gli onorari e i diritti sono indefettibilmente dovuti dal cliente indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali – e quindi anche nel caso di soccombenza della parte rappresentata o di compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice*** […]”. Ancora: “[…] *l’art. 61 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), prevede espressamente la possibilità che l’onorario nei confronti del cliente possa essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata alle spese, in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al risultato dell’opera prestata* […]” (Cass. Civ. I sez. – sentenza 22 gennaio – 22 aprile 2010 n. 9633).

Inoltre, deve aggiungersi quanto indicato dall’art. 5 della Legge relativa all’applicazione delle tariffe professionali, ove si dispone che nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell’importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell’autorità adita, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al Giudice.

Invece, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell’urgenza richiesta per il compimento di singole attività e, nelle causa di straordinaria importanza, la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

Il preavviso di parcella fatto pervenire al sig. \_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ indica un importo che ammonta a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che, con tutta evidenza, rappresenta un prezzo di favore rispetto all’attività svolta.

Evidenziati così i principi normativi e giurisdizionali che soggiacciono alla presente controversia, si precisa che il signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha pacificamente rifiutato la proposta unilaterale fatta pervenire il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Sul punto ha avuto modo di esprimersi la Suprema Corte con la sentenza n. 1284 del 18 gennaio 2013 che ha rigettato il ricorso proposto da un soggetto, cui il proprio legale, per l’attività svolta, aveva inviato in un successivo momento una nota spese di importo più elevato rispetto alla prima.

I Giudici di Piazza Cavour hanno rigettato detto ricorso ribadendo la non vincolatività della prima richiesta di parcella sulla base del rilievo che essa, che equivaleva ad una proposta *ex* art. 1344 c.c., non essendo mai stata accettata dal cliente, ben poteva essere revocata dal legale. Dunque, è consentito al professionista la possibilità di formulare una seconda richiesta di compenso.

Come già evidenziato nella parte in fatto del presente ricorso, nella propria missiva del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si è espressamente indicato che: “[…] *la stessa deve considerarsi proposta irrevocabile fino alla data del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e se entro tale data non verrà corrisposto l’importo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la stessa dovrà considerarsi non accettata dal cliente* […]”.

Il signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed il Suo procuratore non ha dato seguito al pagamento richiesto e neppure il suo procuratore (in chiara violazione di quanto disposto dal Codice Deontologico Forense) non si è premurato di far pervenire alcuna comunicazione in merito.

Alla luce di una siffatta condotta può ritenersi pacificamente non accettata la proposta unilaterale dell’avv. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la quale agisce nel presente giudizio al fine di vedersi riconosciuto quanto indicato nella nota spese depositata in occasione della controversia tra il signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed il sig.ri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**Elementi caratterizzanti la controversia.**

Pare d’uopo, al fine di argomentare in ordine alla corretta applicazione dei parametri legislativi dettati sul punto, evidenziare gli elementi tutti che hanno caratterizzato la controversia in esame. Ricollegandosi a quanto esposto e dedotto nel paragrafo precedente, si ribadisce che la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente deve tenere conto della natura e del valore della controversia, dell’importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell’autorità adita, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al Giudice. Invece, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati degli giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell’urgenza richiesta per il compimento di singole attività e, nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione può essere aumentato fino a quello previsto per lo scaglione fino a € 516.500,00.

In primo luogo si rappresenta come il giudizio *de quo* è stato si è protratto per circa quattro (4) anni nel corso dei quali le parti del giudizio si sono confrontate esponendo dinamiche dei fatti e rilievi giuridici opposti.

Al fine dell’apprezzamento della complessità della causa in oggetto si evidenzia come le controparti del signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_ erano due: la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. quale convenuta principale e la società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. che, quale compagnia assicuratrice della convenuta, ha aderito alla posizione della propria assicurata. Detta circostanza ha comportato un chiaro sbilanciamento rispetto alla dialettica processuale tra le parti in causa attesa la particolare complessità di un procedimento inerente a molteplici questioni giuridiche.

Richiamandosi alla ben nota giurisprudenza elaborata alla Suprema Corte di Cassazione (si veda Cass. Civ. 15 gennaio 1996, n. 257), l’aumento percentuale del compenso è esteso per analogia anche al caso di difesa di unico cliente contro più controparti; la tariffa stabilisce anche in questo caso l’aumento degli onorari fino al 20% per ogni parte fino ad un massimo di dieci e del 5 % per ogni ulteriore parte fino a 20.

Non si può non rilevare come il procedimento in oggetto è intervenuta una duplicazione delle fasi processuali. Infatti, sono state emesse due sentenze, una parziale sull’*an* ed una definitiva sul *quantum*.

Detta duplicazione ha comportato, logicamente, anche un raddoppiamento degli atti di causa. Si pensi, ad esempio, all’onorario relativo alla redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche): la tariffa prevede un unico onorario per la redazione della comparsa conclusionale e delle note di replica. Si ritiene dovuto un ulteriore onorario se vengono redatte nuove difese dopo ogni rimessione della causa a decisione, in quanto in tali casi l’avvocato deve rivedere le sue posizioni e rimeditare le difese già svolte.

Infine si precisa che il valore della controversia non era quantificabile all’inizio del procedimento ed infatti è stato indicato come indeterminabile. L’onorario massimo le cause di particolare importanza può essere aumentato fino a quello previsto per lo scaglione fino a € 516.500,00.

**Istanza ex art. 186 bis c.p.c..**

Alla luce di quanto disposto dalla sentenza n. 102/2016, non pare esservi dubbio alcuno sul riconoscimento immediato di quanto disposto dal Giudice in ordine al rimborso spese legali, atteso che nessuna contestazione sul punto potrà essere mossa dal resistente sul punto.

Nella già riportata sentenza, infatti, viene disposto che \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.

L’istanza così formulata ben potrà essere accolta anche prima della celebrazione dell’udienza di discussione eventualmente fissata dal Giudice adito alla luce della fattiva impossibilità di contestare la debenza del signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per detti importi.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, l’avv. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *ut sopra* rappresentata, assistita e difesa chiede l’accoglimento delle seguenti

**C O N C L U S I O N I**

In via preliminare:

accogliere l’istanza *ex* art. 186 bis c.p.c., anche *inaudita altera parte*, per i motivi di cui in narrativa e, per l’effetto, condannare al pagamento immediato in favore dell’avv. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dell’importo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge.

In via principale:

accertata la conformità della nota spese depositata dall’avv. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nel procedimento R.G. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, condannare il signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al pagamento del complessivo importo di **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, a cui si dovrà sottrarre l’importo liquidato in sentenza nel caso in cui venga accolta la richiesta preliminare formulata dalla ricorrente. Una siffatta decurtazione potrà avvenire unicamente se, al momento della condanna, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ avrà effettivamente versato quanto dovuto al suo precedente procuratore.

In ogni caso: rifusione delle spese e dei compensi di avvocato in caso di vittoria della lite.

In via istruttoria:

disporsi l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio R.G. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2 già pendente avanti al Tribunale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Sezione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ammettersi prova per testimoni, che si indicano nelle persone di :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

, sui seguenti capitoli:

1) Vero che, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) Vero che, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Si producono in copia i seguenti documenti, con riserva di ulteriore produzione documentale nei concedendi termini:

1. ricorso introduttivo di causa depositato l’ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. sentenza parziale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. sentenza finale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4. elenco documentazione consegnata al signor \_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

5. fotocopia di quanto pervenuto dall’assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_. e consegnato al signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

6. preavviso di parcella del \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

7. raccomandata A/R avv. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

7. nota spese depositata dall’avvocato \_\_\_\_\_\_\_\_ nel procedimento R.G. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ai fine del pagamento del contributo unificato si precisa che il valore della presente controversia ammonta a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed è soggetta al pagamento del contributo unificato pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_